

Dai tribunali. Casale Monferrato

Cure all'estero per malati gravi senza ok del Ssn

Stefano Rossi

Il diritto alla salute è anche diritto alla cura. Se poi si tratta di cure all'estero, non è necessaria alcuna autorizzazione per il rimborso delle spese sostenute, nel caso di gravità e urgenza delle prestazioni sanitarie cui il malato si è sottoposto.

Il tribunale di Casale Monferrato con la sentenza dello scorso 7 maggio (giudice Pellegrini) affronta il delicato tema del diritto di curarsi all'estero a spese del Ssn. E lo fa riempiendo di significato l'espressione «gravità e urgenza» contenuta nella legge 595/85 e in particolare nell'articolo 7 del Dm Salute del 3 novembre 1989 attuativo della legge sul Ssn. In tal modo, il magistrato piemontese afferma che la gravità e l'urgenza non devono necessariamente essere riferite al pericolo di morte del paziente, ma, per un verso, alla necessità di eliminare o ridurre al più presto una sintomatologia dolorosa continua e acuta e, per altro verso, alla necessità di realizzare quanto prima gli effetti positivi della terapia in termini di cura del paziente, per tale intendendosi anche solo un miglioramento delle condizioni del paziente.

La vicenda giudiziaria vede coinvolto un uomo che a seguito di un incidente stradale riportava gravissimi danni. Da un punto di vista clinico-neurologico, le lesioni hanno comportato una tetraspasticità al tronco e agli arti con spasmi e contrazioni che gli provocavano dolori continui e acuti. Dopo numerosi consulti medici, i genitori decidevano di far operare il figlio presso un centro americano altamente specializzato. Poiché l'intervento e la degenza avrebbero comportato un costo elevato, gli interes-

sati si rivolgevano all'azienda sanitaria locale competente per richiedere l'autorizzazione al ricovero all'estero.

In un primo momento l'azienda esprimeva un parere sfavorevole. Quindi, vista l'improcrastinabile urgenza dell'operazione, i tutori del ragazzo si recavano all'ospedale americano per far eseguire il delicato intervento. Dopo una lunga e costosa terapia riabilitativa, tornavano in Italia presentando istanza di rimborso delle spese sostenute. A fronte di tale richiesta l'azienda sanitaria negava nuovamente il rimborso. A questo punto non rimaneva che ricorrere al giudice per ottenere la condanna del servizio sanitario al rimborso delle somme spese per l'intervento, la degenza all'estero e la terapia riabilitativa.

Il tribunale di Casale Monferrato, dopo aver ricostruito il quadro normativo in cui collocare la triste vicenda, ritiene che non sia necessaria nessuna preventiva autorizzazione, per cui sussiste il diritto del paziente al rimborso delle spese sostenute. Questo perché - continua la pronuncia - la particolarità e complessità dell'intervento conduce a ritenere le relative prestazioni sanitarie gravi e urgenti. Due sono i fattori determinanti - secondo il magistrato - «la presenza di una sintomatologia dolorosa acuta e persistente» e «la possibilità di un miglioramento delle condizioni del paziente quanto meno con riferimento alla suddetta sintomatologia dolorosa». In sostanza - afferma la pronuncia - il diritto alla salute non può prescindere dal diritto a ottenere cure che non siano dirette alla guarigione bensì a eliminare il dolore causato dalla malattia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA